



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Al signor Ministro della Giustizia
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Spett.le Commissione di garanzia per attuazione legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it

Spett.le Consiglio Nazionale Forense Roma
affarigenerali@pec.cnf.it

Al signor Presidente della Corte di Appello di Bologna
prot.ca.bologna@giustiziacert.it

Al signor Procuratore Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Bologna
prot.pg.bologna@giustiziacert.it

Alla Signora Presidente del Tribunale di Reggio Emilia
prot.tribunale.reggioemilia@giustiziacert.it

Al signor Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Reggio Emilia
prot.procura.reggioemilia@giustiziacert.it

Ai Magistrati dell'Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia
depositoattipenali.uffsorv.reggioemilia@giustiziacert.it

Ai Giudici di Pace c/o il Tribunale di Reggio Emilia
depositoattipenali.gdp.reggioemilia@giustiziacert.it

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia
ord.reggioemilia@cert.legalmail.it

Alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane
segreteria@camerepenali.it

LORO SEDI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

DELIBERA DEL 6 FEBBRAIO 2025

OGGETTO: ASTENSIONE COLLETTIVA DALL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DEGLI AVVOCATI *EX LEGE* 146/1990 COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000 PER I GIORNI 20 e 21 FEBBRAIO 2025.

Il Consiglio Direttivo della Camera Penale di Reggio Emilia, riunitosi in data 6 febbraio 2025,

RICHIAMATA

la delibera del 5 febbraio 2025 del Coordinamento delle Camere Penali del distretto dell'Emilia Romagna (qui allegata) con cui si stabiliva *“di demandare agli organi deliberativi delle Camere Penali aderenti al Coordinamento delle Camere Penali del distretto dell'Emilia Romagna, l'adozione delle determinazioni conseguenti al presente atto di indirizzo, provvedendo in particolare ad indire l'astensione PER GIORNI 2 CONSECUTIVI dalle attività giudiziarie, nel periodo 19 – 25 febbraio 2025, estesa anche ai processi con detenuti salvo che l'imputato non eserciti le facoltà previste dagli artt. 420-ter, V comma e 304 comma I lett. a) e comma V cpp, chiedendo che il processo si celebri nonostante la richiesta di rinvio per adesione all'astensione formulata dal difensore (e quindi utilizzando nei deliberati la formula “il servizio pubblico essenziale della celebrazione dei processi penali con imputati detenuti sarà garantito nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 420 ter comma 5 e 304 comma 1 lett. a) comma 5 CPP”).”*;

PRESO ATTO CHE

- in seguito ai tre recenti decessi verificatisi nella Casa Circondariale Sant'Anna di Modena ed al grave incendio di una camera detentiva verificatosi in data 16 gennaio u.s., nel breve volgere di appena dieci giorni, si è verificato l'ulteriore decesso di un giovane detenuto presso lo stesso istituto, a quanto si apprende tragicamente causato da un'assunzione smodata di farmaci;
- come noto, *«qualunque fattore di stress o vulnerabilità sia in atto, il sentiero finale comune che conduce il detenuto verso il suicidio sembra essere costituito da sentimenti di disperazione, da una restrizione delle*



prospettive future e dalla perdita delle capacità di reagire. Il suicidio viene allora visto come l'unica via d'uscita da una condizione priva di speranza»¹

PRESO ATTO ALTRESI' CHE

- il giorno 23 e 24 gennaio avevano avuto accesso al Sant'Anna tanto i Garanti regionale e comunale, quanto una delegazione della Camera Penale e del COA di Modena insieme al Sindaco di Modena ed all'Assessore regionale al Welfare, riscontrando, tra l'altro, l'insufficienza delle piante organiche dell'area educativa e della Polizia Penitenziaria a far fronte al grave sovraffollamento della struttura, di molto aggravato dalla presenza di un numero di "definitivi" condannati a pene di lunga durata;
- presso la Casa circondariale di Bologna, durante la visita effettuata il 22 gennaio scorso da una delegazione della Camera Penale di Bologna con la presenza del Presidente della Regione Michele De Pascale e dell'Assessore regionale Isabella Conti, risultavano detenute ben 852 persone rispetto alla capienza massima di 500 posti con un sovraffollamento, quindi, di ben il 170,4%, (trattasi, in tutta evidenza, di una situazione che dà luogo ad un trattamento inumano e degradante);
- la medesima situazione, invero, aggiornata alla data odierna, è riscontrabile in tutti gli istituti penitenziari del Distretto, ove si registra un sovraffollamento ormai non più tollerabile: Bologna 175%; Ferrara 161%; Forlì 122%; Modena 153%; Parma 122%; Piacenza 123%; Ravenna 173%; Reggio Emilia 127%; Rimini 123%;
- che da parte delle istituzioni il crescente numero dei suicidi – da gennaio 2024 ad oggi si è raggiunta la spaventosa cifra di 100 - anziché portare ad una presa d'atto e quindi ad una seria riflessione sulla necessità di urgenti provvedimenti di clemenza, viene completamente ignorato;

RIBADITO CHE

- lo stato delle carceri non può lasciare indifferente l'Avvocatura, che deve anzi farsi promotrice dei principi costituzionali del giusto processo e della tutela della vita e della

¹ v. La prevenzione del suicidio nelle carceri edito da Management of Mental and Brain Disorders Department of Mental Health and Substance Abuse World Health Organization.



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

dignità delle persone, ancorché ristrette, tanto più dinanzi al clima di populismo giudiziario che ancora troppo spesso anima il dibattito pubblico;

- l'Unione delle Camere Penali Italiane aveva voluto denunciare pubblicamente sia *«la mancanza di un programma di serie riforme strutturali e di ripensamento dell'intera esecuzione penale»*, sia pure *«l'irresponsabile indifferenza della politica di fronte al dramma del sovraffollamento ed alla tragedia dei fenomeni suicidiari, concretizzatasi nel perdurante rifiuto di porre in essere con immediatezza e urgenza qualsivoglia concreto strumento deflattivo, da quello dell'adozione di possibili procedimenti di clemenza generalizzata, a quelli oggetto di proposta di legge già pendente davanti al Parlamento»*, osservando come, peraltro, *«la stessa magistratura non è disposta a fare ricorso solo in casi veramente eccezionali alla misura della custodia cautelare in carcere, ad applicare in modo esteso le pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia ed a riconoscere benefici penitenziari sulla base di criteri che tengano conto delle condizioni inumane di detenzione, continuando così a contribuire all'aggravarsi della condizione dei detenuti»*

PROCLAMA

l'astensione collettiva dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale degli avvocati impegnati innanzi al Tribunale di Reggio Emilia, agli Uffici giudiziari circondariali di Reggio Emilia (GIP-GUP, Magistrati di Sorveglianza) e all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia, nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2025.

Il servizio pubblico essenziale della celebrazione dei processi penali con imputati detenuti sarà garantito alle condizioni previste dagli artt. 420-ter comma IV e 304 comma I lettera a) e comma V c.p.p.

IN OSSEQUIO

alle disposizioni di legge e del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC, che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 – è stato valutato come idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

a) l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di giorni 2 e si terrà nelle giornate del 20 e 21 febbraio 2025;



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

- b) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it e mediante comunicazione agli organi di stampa nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini etc.);
- d) la già menzionata astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- d) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- e) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2 comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- f) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV, del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Si allega: delibera del Coordinamento delle Camere Penali del distretto dell'Emilia-Romagna adottata in data 5 febbraio 2025.

Reggio Emilia, lì 6 febbraio 2025

Avv. Luigi Scarcella
Presidente Camera Penale
di Reggio Emilia 'Giulio Bigi'

Avv. Cecilia Soliani
Segretario Camera Penale
di Reggio Emilia 'Giulio Bigi'